

# Trade & Customs Italian Update

Global Indirect Tax Services

Ottobre - Dicembre, n. 4/2022



## Uffici

### Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124  
T: +39 02 676441

### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

### Roma

Via Curtatone 3, 00185  
T: +39 06 809631

### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

## Inclusione della violazione delle misure restrittive nel novero dei crimini unionali

La decisione (UE) 2022/2332 adottata dal Consiglio il 28 novembre 2022 ha integrato il novero dei crimini unionali di cui all'art. 83, par. 1, 2° comma del TFUE, con *"la violazione delle misure restrittive dell'Unione"* volte a tutelare i principi del diritto internazionale e promuovere la pace e la sicurezza nel rispetto dei diritti umani.

Tale decisione si è resa necessaria al fine di dare concreta e uniforme attuazione alle misure restrittive adottate dall'UE nei confronti della Russia. Difatti, in riferimento alla situazione Russia-Ucraina, le istituzioni europee hanno adottato un numero senza precedenti di misure restrittive per colpire l'economia della Federazione Russa e ostacolare la sua capacità di proseguire il conflitto. Tuttavia, gli Stati membri continuano ad avere definizioni diverse di violazione delle misure restrittive nonché della natura delle sanzioni applicabili in caso di violazioni. Tali circostanze potrebbero causare significative discrepanze nell'attuazione delle sanzioni con evidente rischio di elusione delle stesse.

Per questi motivi, l'UE ha previsto di includere tra i 'reati dell'UE' anche la violazione di misure restrittive, al fine di garantire in tutta l'UE un livello analogo di esecuzione delle sanzioni e a dissuadere i tentativi di eludere o violare le misure dell'UE.

Per rendere effettiva la decisione, il 2 dicembre 2022 la Commissione europea ha presentato al Parlamento Europeo una proposta di direttiva (COM (2022) 684 del 2 dicembre 2022) contenente norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'UE.

## L'UE ha adottato il nono pacchetto sanzionatorio verso la Russia

Il 16 dicembre 2022 l'Unione Europea ha adottato il nono pacchetto sanzionatorio verso la Russia nell'ambito del conflitto Russia-Ucraina, e le nuove misure restrittive sono entrate in vigore il 17 dicembre 2022. Il nuovo pacchetto sanzionatorio, in particolare, modifica i regolamenti UE 2014/269 (misure soggettive) e 833/2014 (cosiddetto 'Regolamento Russia', contenente sia misure soggettive, sia restrizioni finanziarie, sia restrizioni di carattere merceologico).

Significative modifiche hanno interessato i beni e le tecnologie cosiddette quasi-duali elencate nell'allegato VII, il cui elenco, lo si ricorda, attiene a beni sottoposti al divieto di vendita ed esportazione a soggetti russi o per uso in Russia, fatte salve alcune limitatissime eccezioni.

L'elenco di tali beni è stato ampliato con l'aggiunta di nuovi prodotti, tra cui motori per droni, ulteriori attrezzature chimiche e biologiche, agenti antisommossa e componenti elettronici. Inoltre, è stato anche ampliato l'elenco dei beni contenuto nell'allegato XXIII includendo prodotti quali generatori, droni giocattolo, computer portatili, dischi rigidi, componenti informatici, apparecchiature per la visione notturna e la radionavigazione, apparecchi da ripresa e lenti. I beni in tale allegato sono sottoposti ad un divieto di vendita ed esportazione verso entità o organismi in Russia, in quanto potrebbero rafforzare le capacità industriali del Paese. Di particolare interesse, si segnala che è stato ampliato anche il novero del divieto vigente di fornire determinati servizi alla Federazione russa e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti in Russia. Tale divieto comprende ora anche la prestazione di servizi pubblicitari, di servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, e di servizi di prova e di controllo tecnico dei prodotti. In aggiunta a quanto sopra, l'UE ha esteso il divieto già vigente di nuovi investimenti nel settore energetico russo, vietando anche nuovi investimenti nel settore minerario russo, ad eccezione delle attività estrattive che riguardano determinate materie prime critiche. Infine, sono state introdotte ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di quattro ulteriori emittenti televisive nazionali. Tale misura è stata adottata per rispondere alla sistematica campagna internazionale di disinformazione e manipolazione delle informazioni della Federazione russa intesa a destabilizzare i paesi limitrofi, l'UE e i suoi Stati membri.

Circa le restrizioni di carattere soggettivo, si segnala che il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/2476 del Consiglio ha aggiunto all'elenco dei soggetti listati presente nell'allegato I del Reg. UE 2014/269 altre 141 persone e 49 entità.

## Digitalizzazione delle dichiarazioni doganali di importazione dal 30 novembre 2022 ed effetti ai fini IVA

Con la nota Prot. n. 511592 dell'11 novembre 2022, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato la chiusura del messaggio 'IM' per le bollette doganali di importazione a partire dalle ore 9:00 del 30 novembre 2022.

L'abolizione del messaggio 'IM' rende effettiva la nuova procedura per la reingegnerizzazione del sistema AIDA, avviata lo scorso 9 giugno 2022. Nel luglio 2022, tuttavia, l'utilizzo del messaggio 'IM' era stato prorogato "fino a successiva comunicazione" a causa di problemi tecnici nell'invio delle dichiarazioni.

Pertanto, dal 30 novembre 2022 le importazioni non sono più documentate dal documento amministrativo unico (DAU), essendo ora necessario utilizzare i nuovi messaggi elettronici 'H', caratterizzati da appositi tracciati XML (es., "H1 - Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale" o "H2 - Dichiarazione di deposito doganale" o "H3 - Dichiarazione di ammissione temporanea", etc.).

Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle bollette doganali e, quindi, di consentire la detrazione dell'IVA, l'Agenzia delle Dogane – contestualmente allo svincolo delle merci – mette a disposizione un Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote (cfr., circolare n. 22 del 6 giugno 2022 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello del 5 agosto 2022, n. 417, ha confermato che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA all'importazione è possibile solo con l'annotazione nel registro degli acquisti del Prospetto di riepilogo ai fini contabili, nel quale sono contenute "le informazioni essenziali dell'operazione d'importazione realizzata, tra cui il MRN (Master reference number) che identifica in modo univoco la dichiarazione, l'elenco delle fatture abbinata e il totale dell'IVA", escludendo, pertanto, la possibilità di avvalersi del documento di cortesia rilasciato dagli spedizionieri.

## **In caso di frode, il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere disconosciuto interamente a tutti i partecipanti a un'operazione triangolare (Corte di Giustizia del 24 novembre 2022, causa C-596/21)**

Il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere negato non solo quando il soggetto passivo ha partecipato attivamente ad un'evasione, ma anche nel caso in cui lo stesso sapeva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell'esistenza dell'operazione fraudolenta. A ribadirlo è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 24 novembre 2022, causa C-596/21.

Nel caso sottoposto all'esame dei Giudici unionali, l'Amministrazione fiscale tedesca negava il diritto alla detrazione dell'IVA versata da un soggetto ('A'), in relazione all'acquisto di una vettura usata sulla base della constatazione che non poteva ignorare che il soggetto con cui si interfacciava ('C') in realtà dissimulava la sua identità, facendosi passare per un altro operatore ('W'), legato allo stesso da un contratto di commissione alla vendita atipica. In particolare, C (in qualità di committente) fatturava a W (commissionario) l'importo di 52.100,84 euro, oltre a 9.899,16 euro a titolo di IVA e, a sua volta, W fatturava ad A l'importo di Euro 64.705,88, più Euro 12.294,12 di IVA e consegnava la fattura a C, il quale a sua volta la trasmetteva ad A. Quanto agli adempimenti IVA, nella propria contabilità e nelle proprie dichiarazioni fiscali, C indicava esclusivamente quanto fatturato a W, ossia l'importo di 52.100,84 euro, oltre a Euro 9.899,16 di IVA, versando all'Erario tale ultimo importo a titolo di imposta. W, invece, ometteva del tutto gli adempimenti IVA, ivi incluso il versamento dell'imposta.

Le questioni pregiudiziali devolute ai Giudici unionali vertevano non solo sul riconoscimento del diritto alla detrazione in capo ai tre soggetti coinvolti nell'operazione ma anche sull'eventuale quota di detrazione eventualmente spettante.

Per quel che riguarda A, secondo acquirente del bene, la Corte ha affermato a quest'ultimo può essere negato il beneficio della detrazione dell'IVA assolta a monte se quest'ultimo sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che tale acquisto era collegato a un'evasione dell'IVA commessa dal venditore iniziale all'atto della prima vendita, anche qualora il primo acquirente fosse, a sua volta, a conoscenza di tale evasione.

Inoltre, i Giudici unionali hanno precisato che deve essere integralmente negato il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte al secondo acquirente di un bene che, in una fase precedente a tale acquisto, sia

stato oggetto di un'operazione fraudolenta relativa soltanto a una parte dell'IVA che lo Stato ha diritto di riscuotere, se egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'acquisto era collegato a un'evasione. Infatti, nel caso in cui si disconosca tale diritto relativamente alla sola quota delle somme versate a titolo dell'IVA dovuta corrispondente all'importo oggetto dell'evasione, si indurrebbero i soggetti passivi ad adottare le sole misure idonee a limitare le conseguenze di un'eventuale evasione e non anche quelle volte ad escludere la partecipazione alla stessa.

## **Estese le misure in materia di accise e IVA sui carburanti**

Dal 4 novembre 2022 al 18 novembre 2022, con D.L. 153/2022, e dal 19 novembre 2022 sino al 31 dicembre 2022, con il D.L. 176/2022 (D.L. cd. 'Aiuti – *quater*'), come modificato dal D.L. 179/2022, conformemente ai precedenti interventi emergenziali già adottati in materia di accise e IVA sui carburanti sono state rideterminate l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione e le aliquote accisa gravanti su benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante e gas naturale usato per autotrazione.

Più nel dettaglio, dal 4 novembre 2022 al 18 novembre 2022, conformemente a quanto già stabilito dal precedente D.L. c.d. 'Aiuti-*ter*', si è stabilito che le aliquote accisa fossero pari a:

- per la benzina, Euro 478,40 per mille litri;
- per gli oli da gas o gasolio usato come carburante, Euro 367,40 per mille litri;
- per il gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, Euro 182,61 per mille chilogrammi;
- per il gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

In virtù del D.L. 176/2022, tali aliquote trovano applicazione anche per il periodo compreso tra il 19 novembre 2022 al 30 novembre 2022.

Dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, la quasi totalità delle aliquote accisa in parola hanno subito una rideterminazione e, nello specifico:

- per la benzina, Euro 578,40 per mille litri;
- per gli oli da gas o gasolio usato come carburante, Euro 467,40 per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, Euro 216,67 per mille chilogrammi.

Tali provvedimenti hanno confermato l'aliquota IVA del 5% per il gas naturale usato per autotrazione.

Per completezza si specifica che, in base a quanto previsto dal D.L. 153/2022, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti avrebbero dovuto trasmettere entro il 28 novembre 2022 all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022.

I termini di trasmissione dei dati dei prodotti giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti rispettivamente alle date del 30 novembre 2022 e del 31 dicembre 2022 sono invece stati fissati rispettivamente al 12 dicembre 2022 e al 12 gennaio 2023 (D.L. 176/2022, così come modificato dal D.L. 179/2022).

Per tutte le ipotesi sopra riportate alla mancata comunicazione delle giacenze o l'invio della stessa con dati incompleti o non veritieri si applica una sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 3.000 (cfr., art. 50, comma 1, del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 504/1995).

## Contatti

### Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

#### Massimo Fabio

**Partner**

**International Trade & Customs  
Global Indirect Tax Services**

T: +39 06 809631

E: [mfabio@kpmg.it](mailto:mfabio@kpmg.it)

#### Aurora Marrocco

**Associate Partner**

**International Trade & Customs  
Global Indirect Tax Services**

T: +39 06 809631

E: [amarrocco@kpmg.it](mailto:amarrocco@kpmg.it)



[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)  
[kpmg.com/it](https://kpmg.com/it)

#### Trade & Customs Italian Update, Ottobre - Dicembre, n. 4/2022

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.